



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE
Tel 0775/824173

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it - E-mail: dpLnd.frosinone@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/26

Comunicato Ufficiale N° 13 del 6/11/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Variazioni prog. gare	Pag. 2	Giudice Sportivo	Pag. 3
Risultati Gare	Pag. 2	Programma gare	Pag. 5

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA FROSINONE					
Gara	Gir.	Gio.	Campo	Località	Data e ora
Città di Arpino - Stelaudia	A	4 A	Comunale	Fontana Liri	9/11/25 15:00

RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA FROSINONE					
GIRONE A					
DATA	GIORNATA				
1/11/25	3/A	ACUTO	NUOVA BROCCOSTELLA	2 - 7	
		ASD CITTA DI FROSINONE	COLFELICE	1 - 0	
		ATINA	CAMPOLI APPENNINO	0 - 0	
		ATLETICO POFI	NUOVA VIRTUS GUARCINO	2 - 1	
		L.C. UNITED SSDARL	CITTA DI ARPINO	2 - 1	
		SANTAPOLLINARE CALCIO SSD	VIRTUS FUMONE	5 - 1	
2/11/25	3/A	REAL VICO NEL LAZIO	F.C. CASALATTICO	0 - 0	
		STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP	M.S.G.C. 2018	1 - 2	

JUNIORES UNDER 19 FROSINONE					
GIRONE A					
DATA	GIORNATA				
1/11/25	3/A	ACUL CECCANO OMNIA	FOLGORE AMASENO	2 - 0	
		ANITRELLA	L.C. UNITED SSDARL	3 - 2	
		DON BOSCO COLOSSEO	ISOLA LIRI 1925	2 - 8	
		FRASSATI ANAGNI	ATLETICO VEROLI A.S.D.	3 - 1	
		NUOVA BROCCOSTELLA	TERRA DI CICERONE	<u>P. R.</u>	
		P.C.SAN GIORGIO 2008	ALATRI	1 - 3	
		POL.CITTA DI PALIANO	VIS SGURGOLA CALCIO	<u>V.D.G.S.</u>	
		POLISPORTIVA VALCOMINO	BELMONTE CASTELLO	6 - 0	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Igino DE CESARIS, nella seduta del 5/11/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE

GARE DEL 25/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: NUOVA BROCCOSTELLA - ATINA

La società ASD ATINA ha proposto rituale ricorso relativamente alla gara in epigrafe, lamentando che la società ASD NUOVA BROCCOSTELLA vi avrebbe fatto partecipare il calciatore DE STEFANO Mirko in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara in occasione della partita della Coppa Provincia del 14.06.2025 tra la società Interamna Lirnas e la società Atletico Broccostella. Ha quindi, chiesto l'assegnazione della vittoria a tavolino.

La società ASD NUOVA BROCCOSTELLA ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha sostenuto che il detto suo calciatore non doveva scontare la squalifica nella gara in epigrafe e che dovrà invece scontarla nella prima gara di Coppa Provincia.

Il ricorso proposto dalla società ASD ATINA è fondato e meritevole di accoglimento.

La società ASD NUOVA BROCCOSTELLA ha effettivamente fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore DE STEFANO Mirko (nato il 17.10.1990 matr. 4121127) il quale, con C.U. Lnd Frosinone n.50/2 del 16.06.2025, era stato squalificato per una gara in occasione della partita della Coppa Provincia Frosinone Terza Categoria svoltasi in data 14.06.2025 tra la società Interamna Lirnas e la società Atletico Broccostella.

A norma dell'art. 21 comma 6 del C.G.S. 'Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive', e, al successivo comma 7, è stabilito che 'qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6'.

L'art.19 C.G.S., al comma 4, stabilisce che 'Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni', precisando al successivo comma 6 che 'Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni'.

Nel caso di specie - essendo la Coppa Provincia una competizione diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni e non consentendo il preciso tenore delle menzionate disposizioni dell'art.19 del C.G.S. una loro applicazione analogica alla Coppa Provincia - deve ritenersi che il calciatore della società ASD NUOVA BROCCOSTELLA DE STEFANO Mirko avrebbe dovuto scontare la suddetta squalifica nella gara in epigrafe.

Tanto premesso, avendo la società ASD NUOVA BROCCOSTELLA fatto partecipare alla gara in epigrafe un calciatore in corso di squalifica; visto l'art. 10 comma 6 lett. A) del C.G.S.,

SI DECIDE

- di infliggere alla società ASD NUOVA BROCCOSTELLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di squalificare il calciatore DE STEFANO Mirko (ASD NUOVA BROCCOSTELLA) per una (1) ulteriore gara;
- di inibire al dirigente MASSARO Giuseppe (ASD NUOVA BROCCOSTELLA) lo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC sino al 14.11.2025.

Il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva va restituito.

GARE DEL 1/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 21/11/2025

DE CAROLIS DANIELE (NUOVA VIRTUS GUARCINO)

Espulso per aver rivolto al Direttore di Gara espressioni di tenore offensivo. (art.36 C.G.S.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE CAROLIS CRISTIAN (CAMPOLI APPENNINO)

Espulso poiché, dopo essere stato ammonito per proteste, continuava a protestare rivolgendo al Direttore di Gara frasi di tenore irrispettoso.

Al termine della partita, rientrava sul terreno di gioco e rivolgeva al Direttore di Gara ulteriori frasi di tenore irrispettoso, prima di essere allontanato e fatto rientrare nello spogliatoio dal capitano della sua squadra.

(art.36 C.G.S.)

GARE DEL 2/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 21/11/2025

VITTO DAVIDE (F.C. CASALATTICO)

Espulso per aver urlato al Direttore di Gara espressioni di tenore irrispettoso.

(art.36 C.G.S.).

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 21/11/2025

MACARI MICHELE (F.C. CASALATTICO)

Espulso per aver rivolto al Direttore di Gara espressioni di tenore irrispettoso.

(art.36 C.G.S.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELLI MANUEL (REAL VICO NEL LAZIO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GARE DEL 1/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: POL.CITTA DI PALIANO - VIS SGURGOLA CALCIO

Letto il referto arbitrale dal quale risulta che al 41' del I tempo, a gioco fermo, il dirigente accompagnatore della società VIS SGURGOLA CALCIO comunicava al Direttore di Gara la rinuncia della sua squadra a proseguire nella disputa della partita, della quale pertanto veniva decretata la definitiva sospensione.

Ritenuto che la società VIS SGURGOLA CALCIO debba essere considerata, ad ogni effetto, rinunciataria a proseguire nella disputa della gara in epigrafe;

visto l'art.53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

- di infliggere alla società VIS SGURGOLA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-9 (miglior punteggio acquisito sul campo dalla società POL. CITTA DI PALIANO), la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e l'ammenda di Euro 100,00.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara: NUOVA BROCCOSTELLA - TERRA DI CICERONE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.TERRA DI CICERONE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PACIOTTA LORIS

(ALATRI)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.

ALLEGATI

- Programma gare 5° giornata LND.

Publicato in Frosinone il 6 novembre 2025

IL SEGRETARIO
Raffaele MARUCCI

IL DELEGATO PROVINCIALE
Sisto MORICONI